SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti soprandicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in astronomia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecniche astrofisiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1987
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 211

88A0209

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 dicembre 1987, n. 559.

Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visti l'art. 1-*ter*, comma 1, e l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Decreta:

I criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1, di detto decreto, sono riportati nell'allegato che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 dicembre 1987

Il Ministro: RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

CRITERI PER LA ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI.

PREMESSA

Le regioni, nell'elaborare e predisporre i piani di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla

realizzazione di nuovi impianti, favoriscono soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia e che siano rispettosi dell'ambiente. È essenziale che il piano regionale individui ambiti territoriali ottimali da servire con idonei impianti da gestire in modo adeguato. A tal fine le regioni si baseranno sui criteri appresso indicati.

CRITERI GENERALI

Le regioni provvedono all'elaborazione e alla predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità ai seguenti criteri:

1) Individuazione e programmazione di tutti gli interventi atti a costituire un sistema organico, territorialmente e funzionalmente integrato, di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

2) Riduzione e semplificazione dei flussi dei rifiuti da inviare ad impianti di smaltimento, con particolare enfasi per le soluzioni che favoriscano la raccolta differenziata.

3) Adozione di scelte di localizzazione degli impianti e di tecnologie impiantistiche efficienti, flessibili, collaudate e rispettose dell'ambiente, e, in particolare nella prima fase di attuazione del piano, di rapido approntamento e realizzazione.

4) Realizzazione di impianti finalizzati al recupero di materiali e di energia dai rifiuti e predisposizione di interventi, diretti e indiretti, per incentivare l'utilizzazione dei materiali e dell'energia recuperati.

5) Adozione di soluzioni di smaltimento realizzabili per blocchi funzionali.

6) Individuazione di soluzioni che, oltre ad essere efficienti e compatibili con l'ambiente, siano anche convenienti sul piano dell'investimento e della gestione. Viene quindi raccomandata l'individuazione delle scale impiantistiche più appropriate e il recupero delle preesistenze di dimostrata validità.

7) Analisi della compatibilità ambientale degli impianti.

ACQUISIZIONE DEI DATI

L'elaborazione del piano per lo smaltimento dei rifiuti urbani deve essere preceduto da un'indagine conoscitiva e di raccolta di dati essenziali. Le regioni che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto avessero già approvato definitivamente il piano di smaltimento dei rifiuti, provvedono ad integrarlo.

1) *Quantità e qualità dei rifiuti prodotti.*

Le quantità dei rifiuti prodotti verranno accertate per acquisizione di tutti i dati disponibili o per estrapolazione di un congruo numero di dati rappresentativi, esistenti presso le amministrazioni comunali, i consorzi, le municipalizzate e gli enti e le imprese concessionarie preposte alla raccolta, al trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi. Le qualità dei rifiuti prodotti possono essere definite con metodo analogico, sia sulla base di analisi esistenti effettuate in ambito regionale nel periodo 1980-1987 che sulla base delle analisi, aggiornate, effettuate dal CNR nell'ambito del progetto finalizzato «Energetica».

Il piano di baserà sui seguenti dati da raccogliersi a scala comunale:

a) quantità di rifiuti prodotti con disaggregazione dei dati relativi a rifiuti speciali assimilabili agli urbani, rifiuti urbani pericolosi e fanghi di depurazione da insediamenti civili.

Per ognuna di queste categorie, è opportuno conoscere le quantità attuali annue e quelle del mese di punta, nonché, ove possibile, le proiezioni relative ai prossimi dieci anni;

b) entità della popolazione residente e fluttuante;

c) ove possibile, composizione dei rifiuti solidi urbani espressa in percentuale sul peso secondo le voci merceologiche e le caratteristiche chimico-fisiche espresse di seguito:

contenuto di materie organiche varie, cellulosa, sottovaglio, plastica, materiali inerti, metalli;

umidità;

potere calorifico inferiore;

rapporto carbonio/azoto.

2) *Sistemi di smaltimento esistenti.*

Ai fini dell'elaborazione del piano è opportuno acquisire le seguenti informazioni:

a) sistemi utilizzati per le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani con attenzione oltre che ai mezzi ed alle attrezzature, anche alle modalità di gestione (diretta, municipalizzata o concessione);

b) quantitativi dei rifiuti raccolti;

c) per ciascun impianto di smaltimento:

localizzazione dell'impianto;

bacino servito dall'impianto (ad es. comune e consorzio);

caratteristiche tecniche e potenzialità di ampliamento;

attrezzature ed infrastrutture (da intendersi quali strutture funzionali e pertinenti alla gestione diretta dello stesso impianto);

programmazione e modalità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;

estremi autorizzativi;

epoca di costruzione;

proprietà e tipo di gestione;

organico del personale addetto all'impianto (profilo professionale, numero turni, formazione ed aggiornamento degli addetti, ecc.);

quantitativi dei rifiuti smaltiti o recuperati (giornalieri e di punta);

tipologie dei rifiuti smaltiti o recuperati;

caratteristiche del contesto ambientale e territoriale influenti sulla specifica attività;

effetti sull'ambiente dell'attività di smaltimento;

situazione dell'adeguamento delle normative regionali e nazionali anti-inquinamento;

modifiche in corso d'opera o a livello di progetto, finalizzate al miglioramento qualitativo, inteso quale adeguamento alla normativa vigente, al potenziamento, inteso quale ampliamento delle capacità, nonché al recupero energetico;

fonti di finanziamento utilizzate per la costruzione e per la gestione dell'impianto.

Inoltre, quando del caso, è opportuno acquisire anche i seguenti dati:

livello di rendimento, inteso come ore di funzionamento sul totale delle ore disponibili;

efficienza, intesa come grado di smaltimento ottenuto ovvero percentuale di rifiuti distrutti e/o trasformati sul totale;
recupero di energia e materiale.

3) *Raccolta differenziata.*

Sono da definirsi tipologie e quantitativi dei materiali recuperati attraverso il conferimento differenziato, le tecniche di conferimento e raccolta, le modalità di attuazione e gestione del sistema e le condizioni attuali del mercato dei prodotti di recupero anche in rapporto alle possibilità di ampliamento.
Sono da individuare, altresì, le iniziative di carattere educativo e motivazionale assunte per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini rispetto alla minor produzione di rifiuti ed al conferimento differenziato degli stessi.

ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

L'elaborazione e la predisposizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve prevedere:

1) individuazione dei bacini di utenza e di smaltimento;
2) definizione dei sistemi di conferimento, raccolta e delle caratteristiche degli impianti;
3) caratteristiche territoriali delle zone individuate per la localizzazione degli impianti;
4) valutazione degli oneri finanziari connessi e priorità degli interventi.

1) *Individuazione dei bacini di utenza per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.*

I piani individuano bacini di utenza e di smaltimento di natura omogenea tali da ottimizzare i costi di conferimento e smaltimento. Detti bacini sono determinati con adeguata procedura. Tra le diverse possibili alternative sono privilegiate le soluzioni che ottimizzino i costi globali, i benefici generali e l'impatto ambientale.

Per ogni bacino di utenza i piani forniscono l'indicazione dei comuni che ne fanno parte, dei quantitativi di rifiuti da trattare e delle relative tipologie delle soluzioni ipotizzate per lo smaltimento, degli impianti e delle relative localizzazioni nonché dei costi previsti e della loro compatibilità ambientale.

I bacini di utenza vengono definiti nel rispetto dei seguenti criteri:

criterio dell'omogeneità territoriale, che risponde alle esigenze delle caratteristiche fisiche, viarie, socio-economiche del territorio;

criterio storico, che consiste nel rispettare, per quanto possibile, le aggregazioni esistenti di comuni, finalizzate alla costruzione, gestione o all'utilizzo di impianti esistenti, in costruzione, o in progettazione;

criterio del massimo potenziamento dell'esistente, previa verifica del rapporto costi/benefici che questa soluzione comporta;

criterio dello smaltimento integrato, in rapporto alle necessità imposte dalla soluzione dei problemi connessi con altre tipologie di rifiuti presenti sul territorio e compatibili con gli impianti per rifiuti solidi urbani;

criterio della minimizzazione dei costi globali da verificare in rapporto alle localizzazioni degli impianti e alle soluzioni definite secondo i criteri precedentemente esposti.

Possono essere previsti sub-bacini gravitanti su stazioni di trasferimento e centri di stoccaggio temporaneo dei materiali recuperati al fine di razionalizzare i percorsi, i tempi di percorrenza e i costi di trasporto dei rifiuti dei prodotti di recupero dai centri produttori agli impianti di trattamento individuati.

2) *Definizione dei sistemi di conferimento, raccolta e delle caratteristiche degli impianti di smaltimento.*

a) Nella redazione del piano sono da prevedersi sistemi per il recupero di materiali e/o energia dalle attività di smaltimento.

b) A tal fine i piani prevedono la raccolta differenziata di particolari materiali (quali, ad es., le plastiche cloroderivate, specialmente nelle tipologie dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nel caso in cui tali plastiche rappresentino una quota importante del totale) in rapporto alla qualità dei rifiuti, alla dimensione dei bacini di produzione, al mercato e ai benefici sulle attività per lo smaltimento dei rifiuti. In ogni caso viene prevista la raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi.

c) Le dimensioni degli impianti di smaltimento — ai fini dell'ottimizzazione e dell'efficienza e dei costi — sono definite:

in relazione alle previsioni relative alle quantità di rifiuti prodotti nei singoli bacini, al netto dei quantitativi smaltiti in impianti esistenti e di quelli recuperabili mediante raccolta differenziata;
nel rispetto delle potenzialità applicative più idonee, in rapporto alle diverse tecnologie.

d) Le tipologie degli impianti sono determinate in base ai suesposti criteri; vengono in particolare favorite le soluzioni che consentono il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio dei materiali ed il recupero di energia.

e) La localizzazione degli impianti viene determinata in rapporto alle aggregazioni definite mediante la individuazione di bacini di utenza. In particolare viene applicato il criterio dell'integrazione tra gli impianti esistenti, coerentemente con i principi dell'economicità e dell'efficienza.

3) *Caratteristiche territoriali delle zone individuate per la localizzazione degli impianti.*

È necessario che ogni zona prevista dal piano quale sede di impianto venga inquadrata territorialmente per l'estensione radiale di almeno 2 kmq, in rapporto all'esistenza di:

aree sottoposte a vincoli idrogeologici;
aree sottoposte a vincoli paesistici;
aree sottoposte a vincoli urbanistici;
aree sottoposte a vincoli archeologici;
aree sottoposte a vincoli sismici di 1ª categoria;
parchi e riserve naturali esistenti od in programmazione;
aree degradate da presenze di cave abbandonate;
aree degradate dalla presenza di discariche non autorizzate;
perimetrazione dei centri abitati includendo le zone di sviluppo previste nei piani regolatori o programmi di fabbricazione adottati;
aree soggette ad esondazione e fasce litoranee;
aree geologicamente instabili e comunque tali da non consentire l'installazione di stoccaggi definitivi a norma del comma *b* del punto 4 2.2 della delibera del 27 luglio 1984;
aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4) *Valutazione dei fabbisogni finanziari connessi e priorità degli interventi.*

In relazione agli interventi previsti dal piano saranno definiti gli oneri connessi oltre che alla realizzazione delle attrezzature ed infrastrutture asservite all'impianto, anche quelli relativi a:

impianti di trattamento;
impianti di stoccaggio definitivo;
impianti di smistamento di rifiuti (stazioni di trasferimento - centri di stoccaggio dei materiali di recupero).

Verranno altresì valutati:

costi di investimento;
costi di esercizio;
ricavi da recupero di materiali e di energia.

Fra tutti gli interventi prospettati nel piano sono individuati e definiti quelli ritenuti prioritari in quanto relativi a zone caratterizzate da maggiore emergenza ambientale.

ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO

Il piano consiste di una relazione generale nonché di documentazione allegata.

1) La relazione generale include i dati e le elaborazioni dettagliati nel presente decreto.

2) La documentazione allegata consiste di:

Carta tematica regionale, elaborata su cartografia preferibilmente in scala 1:100.000, con rappresentazione delle caratteristiche territoriali di cui al precedente paragrafo 3, utilizzando simbologie rappresentative che consentano la immediata lettura delle sovrapposizioni esistenti.

Carta tematica, elaborata su cartografia preferibilmente in scala 1:100.000, con le seguenti informazioni:

localizzazione degli impianti esistenti e del relativo bacino di utenza;
rappresentazione delle densità abitative;
rappresentazione della idrografia superficiale;
rappresentazione della viabilità esistente.

Eventuale carta regionale, preferibilmente in scala 1:100.000, geo-litologica e dell'idrografia sotterranea.

Grafico, preferibilmente in scala 1:100.000, indicante il piano di smaltimento con la suddivisione in bacini riportando i diversi impianti e attrezzature previste.

Grafici dei diversi bacini, preferibilmente in scala 1:100.000, con indicati gli impianti e le attrezzature previste, la rete viaria di supporto, le aree comunque vincolate presenti.

ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI

I progetti dei nuovi impianti devono essere accompagnati da una relazione che contiene i seguenti elementi:

a) l'indicazione della localizzazione riferita alla potenziale incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, damaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;

b) la descrizione delle caratteristiche fisiche delle opere principali e di quelle accessorie proposte;

c) la descrizione delle principali caratteristiche di processo e dei materiali di trasformazione impiegati (tipo e quantità) ivi comprese acqua ed energia;

d) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a subire effetti del progetto con riferimento ad acqua, aria, suolo e sottosuolo, rumore, flora e fauna, paesaggio, benessere e salute umana ed agli aspetti socio-economici, sia riferite alla fase di cantiere che di esercizio compresi gli effetti derivanti dal trasporto dei rifiuti agli impianti e delle eventuali relative necessità di adeguamento dei tracciati;

e) la descrizione delle principali alternative per quanto riguarda l'ubicazione e la concezione dell'opera proposta che siano state prese in esame;

f) la specificazione dei rifiuti liquidi rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;

g) la specificazione dei rifiuti e/o materiali di processo e delle relative modalità di smaltimento o utilizzazione rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;

h) la specificazione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, rapportata alla normativa vigente in materia;

i) la specificazione delle emissioni sonore prodotte dall'intervento previa applicazione degli accorgimenti e delle tecniche disponibili;

l) la descrizione dei dispositivi di prevenzione, eliminazione e recupero delle alterazioni all'ambiente con riferimento alla scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici, compresi i sistemi di allarme e di intervento interni ed esterni all'impianto;

m) i piani di prevenzione dei danni, compresi eventuali piani di emergenza, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

n) la descrizione degli effetti previsti sulle componenti dell'ambiente di cui alla precedente lettera *d*);

o) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere.

Le regioni, ai fini dell'istruttoria ed approvazione dei singoli progetti dovranno, nell'ambito spaziale e territoriale interessato dai progetti, verificarne la rispondenza ai limiti, agli standards ed alle specifiche tecniche previste dalla normativa ed individuare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finali, raffrontando la situazione precedente all'intervento con la previsione di quella successiva alla realizzazione del progetto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

L'art. 1-*ter*, comma 1, del D.L. n. 361/1987 stabilisce che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1».

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 915/1982 riguarda l'attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policrolotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

— Per il testo dell'art. 1-*ter*, comma 1, del D.L. n. 361/1987 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1-*ter*, comma 1, del D.L. n. 361/1987 si veda la nota al titolo. Il testo dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalità di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloroderivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del medesimo decreto costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente».

88G0025

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 dicembre 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 maggio 1987 relativo alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1987, per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto la legge 22 dicembre 1986, n. 911, che approva il bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha prorogato il termine di operatività della predetta riserva al 31 dicembre 1993;

Visto il comma 6 del predetto art. 17, ove è stabilito che, a partire dall'anno 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome sono elencati i capitoli ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui al richiamato art. 107, nonché i capitoli per i quali è prevista una percentuale diversa;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del richiamato comma 6 nel quale è espressamente disposto che i conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, da allegarsi alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1987, n. 134480, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229, del 1° ottobre 1987, con il quale, in attuazione della normativa in precedenza richiamata, sono stati individuati, per l'anno 1987, i capitoli di spesa di investimento e la relativa riserva da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del citato testo unico, ed in particolare, il cap. 7540 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per il quale è stato indicato l'importo della riserva in L. 136.000.000.000;

Vista la nota 30 ottobre 1987, n. C 20491, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo ha comunicato cha la quota da riservare per il Mezzogiorno è stata definitivamente determinata in L. 111.433.549.000;

Ritenuto, pertanto, che occorre modificare il predetto decreto n. 134480 in relazione a quanto comunicato dal Ministero del turismo e dello spettacolo con la citata nota n. C 24091 del 30 ottobre 1987;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto ministeriale n. 134480 dell'8 maggio 1987, la quota di riserva da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1988, n. 218, relativa al cap. 7540 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è determinata in L. 111.433.549.000.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1988
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 111

88A0213

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fid.In.Gest. Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il provvedimento in data 16 gennaio 1988 con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fid. In. Gest. Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, con decreto interministeriale 10 luglio 1986;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società Fid.In.Gest. Italia fiduciaria e di revisione S.p.a., con sede in Milano, via Bigli n. 20, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. È nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio professionale in Milano, via Lazzaro Palazzi n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0214

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 novembre 1987.

Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali e/o dipendenti).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, che conferisce al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di determinare la misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, principali e/o dipendenti;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;

Vista l'annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239;

Visto l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come risulta modificato dall'art. 8 della legge 28 luglio 1978, n. 417;

Visti gli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1984, n. 302;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1986, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, la misura del compenso globale spettante ai veterinari non statali incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati;

Considerato che, per la continuità e la natura dei servizi veterinari di frontiera, l'incarico pone in essere, per i sanitari che ne sono investiti, l'obbligo della permanente reperibilità;

Ritenuto opportuno fissare, ai fini pratici, un minimo e un massimo entro i quali stabilire, caso per caso, il compenso da attribuire in relazione all'importanza dell'incarico affidato;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari principali di confine, porto, aeroporto e dogana interna viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo L. 240.000 mensili;

massimo L. 900.000 mensili.

Il compenso è riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un mese, anche se espletati contemporaneamente nell'ufficio principale e negli uffici da questo dipendenti, nell'ambito territoriale della stessa circoscrizione veterinaria.

Per le frazioni di mese il compenso viene computato sulla base della quota mensile, considerando il mese stesso costituito di trenta giorni.

Diversamente da quanto stabilito al successivo art. 3 la presente disposizione si applica anche nei confronti dei veterinari coadiutori che operano esclusivamente negli uffici dipendenti posti nell'ambito di dogane dove il traffico non è di limitata entità e vi si svolge in via continuativa.

Art. 2.

Il Ministro della sanità stabilirà all'atto in cui vengono conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati dal primo comma del precedente art. 1, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo conto delle modalità e del volume delle prestazioni che i veterinari coadiutori sono chiamati a svolgere, nonché delle condizioni di disagiatezza delle sedi presso le quali si svolgono gli incarichi stessi.

I compensi di cui al primo comma del precedente art. 1 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate.

Art. 3.

Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti esclusivamente negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna dipendenti dagli uffici principali viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo L. 240.000 annue;

massimo L. 2.500.000 annue.

Il compenso è riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un anno, anche se espletati contemporaneamente in più uffici dipendenti, nell'ambito territoriale della stessa circoscrizione veterinaria.

Per incarichi continuativi riguardanti periodi inferiori ad un anno il compenso viene computato, sulla base del minimo e massimo indicati nel primo comma del presente articolo, in riferimento al numero di mesi in cui sono durati gli incarichi stessi (dodicesimi).

Per le frazioni di mese il compenso viene computato, sulla base della quota mensile (dodicesimo), considerando il mese stesso costituito di trenta giorni.

Art. 4.

Il Ministro della sanità stabilirà, all'atto in cui vengono conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati al primo comma del precedente art. 3, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo conto del volume del traffico di animali e/o di prodotti animali registrato nell'ultimo biennio, nonché delle condizioni di disagiatezza delle sedi presso le quali si svolgono gli incarichi stessi.

I compensi di cui al primo comma del precedente art. 3 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate mensili.

Art. 5.

I tributi speciali di cui alla lettera *C)*, numeri 1), 2) e 3), della tabella *B* annessa alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificati dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 302, riscossi per i servizi resi dai veterinari coadiutori, sono versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo le istruzioni emanate dai Ministeri della sanità e del tesoro.

Nei confronti dei predetti veterinari opera l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha abrogato gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Ai veterinari coadiutori, quando spetta, sarà corrisposta l'indennità chilometrica di cui alla nota n. 6 in calce alla richiamata tabella *B* ovvero quella prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'una e l'altra nella misura stabilita al primo comma dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Le indennità di cui al presente comma sono corrisposte nei modi di legge.

In forza di quanto sancito nella annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, le prove diagnostiche di cui alla lettera *C)*, n. 4, della tabella *B* annessa alla legge n. 869 sono eseguite, in tutti i casi, a titolo gratuito.

Art. 6.

Per le missioni, regolarmente autorizzate, da effettuarsi in dipendenza degli incarichi, spetta ai veterinari coadiutori una indennità commisurata a quella prevista

per gli impiegati civili dello Stato della settima qualifica funzionale. Tale indennità farà carico al cap. 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità qualora le missioni siano effettuate su disposizione di questa Amministrazione, mentre graverà sul cap. 1029 dello stesso bilancio del Ministero della sanità nel caso le missioni siano esplicate in dipendenza di servizi resi su richiesta di enti e privati. Alle predette missioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Art. 7.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, i veterinari coadiutori esplicano la loro attività sotto la vigilanza dei direttori degli uffici capo circoscrizionali.

Art. 8.

È abrogato il decreto interministeriale 1° luglio 1986 citato in premessa.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, fatta eccezione per la nuova misura dei compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che decorrerà dal 1° luglio 1987. Fino a tale data continueranno ad avere applicazione i compensi stabiliti con il citato decreto interministeriale 1° luglio 1986.

Roma, addì 7 ottobre 1987

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1987
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 34

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizini di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 614/1980 reca norme per la ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e dogana interna.

— Il D.P.R. n. 254/1985 concerne l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti delle merci tra Stati membri. L'art. 17 prevede: «Il Ministro della sanità, ai fini dell'attuazione del punto 2 dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, ed in relazione alle caratteristiche del traffico internazionale, qualora le esigenze del servizio lo richiedano e non sia possibile provvedere a mezzo di funzionari del ruolo dei veterinari del Ministero della sanità, può conferire, nell'ambito territoriale della circoscrizione veterinaria, incarico di coadiutori presso gli uffici principali e dipendenti a veterinari indicati nel precedente art. 2 o a veterinari liberi professionisti.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto ministeriale, d'intesa, per quanto riguarda i veterinari pubblici, con le amministrazioni da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori viene determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'importanza dell'incarico da affidare».

— Il D.L. n. 533/1954 reca norme per la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato.

— L'annotazione in calce alla tabella annessa alla legge n. 1239/1970 (Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini di Stato) è la seguente: «La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione».

— La legge n. 734/1973 concerne la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione delle indennità particolari.

— La legge n. 836/1973 riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ed è stata modificata dalla legge n. 417/1978 recante: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

— La legge n. 302/1984 reca: «Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria».

— La legge n. 13/1969 riguarda: «Modifiche ed integrazioni all'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e all'art. 8 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264». In particolare, l'art. 2 della predetta legge prevede, tra l'altro: «Nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico o per il suo carattere stagionale, la costituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale ovvero, sotto la sua vigilanza, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati dal Ministero della sanità.

Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanità, d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare».

88A0232

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente della Società italiana degli autori ed editori

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 108, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il maestro Roman Vlad è nominato presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per il periodo residuo del quinquennio 1985-89.

88A0251

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità o avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lombardia, nella provincia autonoma di Trento e nelle regioni Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Basilicata.

Con i decreti ministeriali di seguito indicati è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2141

REGIONE LOMBARDIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture e infrastrutture aziendali

Pavia: piogge torrenziali dei giorni 5, 10, 11 e 12 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Casteggio, Cigognola, Godiasco, Ruino, Montalto Pavese, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Torrazza Coste, Santa Giuletta, Mornico Losana, Torricella Verzate, Redavalle, Stradella, Pietra de' Giorgi, Lirio, Santa Maria della Versa, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Castana, Calvignano, Rovescala, Bosnasco, San Damiano al Colle, Varzi, Retorbido, Pinarolo Po, Verrua Po, Barbianello, Casanova Lonati, Campospinoso, Robecco Pavese, Albaredo Arnaboldi e Oliva Gessi.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2142

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali

Trento: gelate del periodo 1°-15 marzo 1987 nel territorio dei comuni di Aldeno, Cavedine, Lasino, Faedo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Zambana, Trento, Rovereto, Volano, Calliano, Besenello, Nomi, Pomarolo e Isera.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2143

REGIONE VENETO

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali

Padova:

grandinata del 25 maggio 1987 nel territorio dei comuni di Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Teolo e Torreglia;

grandinata del 15 giugno 1987 nel territorio del comune di Campodarsego;

tromba d'aria del 19 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto e Casale di Scodosia;

grandinata del 26 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Borgoricco, Campodarsego, Fontaniva, Massanzago e Villanova di Camposampiero;

grandinata con tromba d'aria del 30 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana;

grandinata con forte vento del 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Casale di Scodosia, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Santa Margherita d'Adige, Teolo, Torreglia, Urbana, Vigonza, Villanova di Camposampiero e Vo.

Venezia:

tromba d'aria del 30 luglio 1987 nel territorio dei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave, Meolo, Noventa di Piave, Cavarzere e Venezia;

grandinata con forte vento del 10 agosto 1987 nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento;

grandinata del 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Mirano e Scorze.

Verona:

grandinata del 13 maggio 1987 nel territorio dei comuni di Pescantina, Sona e Verona;

grandinata del 26 giugno 1987 nel territorio dei comuni di Belfiore, Buttapietra, Castel d'Azzano, Palù, Ronco all'Adige, San Giovanni Lupatoto, Verona e Zevio

alluvione dei giorni 8 e 9 luglio 1987 nel territorio del comune di Verona;

grandinata del 25 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Sommacampagna e Sona;

grandinata del 30 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Legnago e Terrazzo;

grandinata del 25 agosto 1987 nel territorio del comune di Oppeano;

grandinata del 6 settembre 1987 nel territorio del comune di Zevio.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2144

REGIONE TOSCANA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica

Grosseto: violente ed abbondanti piogge e mareggiate di forte intensità del gennaio 1987 nel territorio dei comuni di Grosseto ed Orbetello.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2145

REGIONE MARCHE

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole

Ancona: nubifragio con grandine e forte vento del 20 giugno 1987 nel territorio dei comuni di Jesi e Santa Maria Nuova.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2146

REGIONE UMBRIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole

Terni: grandinata del 28 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Narni e Stroncone.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2147

REGIONE CAMPANIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole

Avellino: grandinate del 2 e 3 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Casalbore e Scampitella.

Benevento: grandinate del periodo 2-4 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Cerreto Sannita, San Salvatore Telesino, Faicchio, San Lupo, Sassinoro, Pietraroja, San Lorenzello, Cusano Mutri, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, Paduli, Casalduni e Durazzano.

Salerno:
grandinate del 30 giugno e 2 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Perdifumo, Sessa Cilento e Omignano;
grandinate del 2 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Petina, Sicignano degli Alburni, Sant'Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Bellosguardo e Roscigno.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2148

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture e infrastrutture aziendali

Salerno: nubifragio e forte vento del periodo 11-16 gennaio 1987 nel territorio dei comuni di Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Salerno, Polla, Teggiano e Giungano.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 2149

REGIONE BASILICATA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole

Matera: grandinata del 2 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Aliano, Pisticci e Pomarico.

La regione Lombardia, la provincia autonoma di Trento e le regioni Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Basilicata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 13 maggio 1985, n. 198.

88A0221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Unione produttori olive ed olio dei colli spoletini, in Spoleto

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1987 la società cooperativa Unione produttori olive ed olio dei colli spoletini - Società cooperativa a r.l. e sussidiaria, con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Dilio Fulignoli il 16 novembre 1978, rep. n. 9945, reg. soc. n. 680 del tribunale di Spoleto, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Marconi Giuliano, residente a Perugia in via XX Settembre, 30.

88A0191

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al presidio multizonale di igiene e prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2557 del 22 dicembre 1987, il presidio multizonale di igiene e prevenzione dell'U.S.L. n. 22 di Sondrio è stato autorizzato ad effettuare analisi microbiologiche di acque minerali, ai sensi delll'art. 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

88A0187

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 689/R in data 30 novembre 1987 sono state revocate, in seguito a rinuncia, da parte della ditta, le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali di cui all'allegato elenco n. 10/87:

ELENCO N. 10/87

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Gerodent collutorio	Dermon S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 191, codice fiscale 00434350583	6665
Gerodent pasta	Id.	6666

Si richiama all'attenzione della azienda produttrice, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 690/R in data 30 novembre 1987 sono state revocate, in seguito a rinuncia, da parte delle ditte, le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri di cui all'allegato elenco n. 11/87:

ELENCO N. 11/87

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Pharmalux germicida	Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88, codice fiscale 00284170634 - 00294170634	9009
Pervagine	Lab. chimico biologico Stip di R. Micheletti, con sede e domicilio fiscale in Pisa, lungarno Gambacorti, 55, codice fiscale MCHRFL 12S19G702I	7569

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Analcool	Urep Chimec S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Locate Varesino (Como), via Stoppani, 5, codice fiscale 00231000134	8366
Tego 103 S	E. Possanner, con sede in Milano, via Cappuccini n. 9, rappresentante per la vendita in Italia della ditta estera TH. Goldschmidt A. G., Essen (Germania W.)	2157
Solubacter	Farmaco italiano Padil S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Calabiana, 18, codice fiscale 02023550151	7754
Dermorepellente Killing	Farmol Safca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Gorle (Bergamo), codice fiscale 00226350163	7457
Ginesan lavanda	Francia farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7, codice fiscale 00798630158	9223
Sanaclor Salcim	Brill S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Don Bartolomeo Grazioli, 33, codice fiscale 00818880155	150/12
Insettifugo per la persona	Id.	7826
Stervolits	Kollant industrie chimiche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Padova, via Euganea, 52, codice fiscale 00225930288	9880
Sterlane soluzione concentrata	Recordati S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150	8822
Sterlane tintura	Id.	8813
Sterlane soluzione	Id.	8812
Sterlane emulsione	Id.	9155
Lozione zanzarifuga Roberts	Soc. italo-britannica L. Manetti H. Roberts & Co., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli, 4, codice fiscale 00394990485	7584
Fugozan spray	Id.	7895
Fugozan lozione	Id.	7928
Rinolene	Montefarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pero (Milano), via G. Galilei, 7, codice fiscale 00742960156	9081
Silepid	Prefarmit S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Meravigli, 16, codice fiscale 01682800154	8207
Reiac	Id.	7799
Plaster spray	Id.	7737
Dermoprotective spray	Id.	7731
Fildis	Id.	8206

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

88A0222-88A0223

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 2 gennaio 1988, recante: «Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, tra i nominativi dei componenti la commissione elettorale della regione Friuli-Venezia Giulia, dove è scritto: «Olivo Claudio, segretario, *procuratore* generale presso la corte di appello di Trieste;», leggasi: «Olivo Claudio, segretario, *procura* generale presso la corte di appello di Trieste;».

88A0224

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- **L'AQUILA**
  Libreria FANTINI
  Piazza del Duomo, 59
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria INTERNAZIONALE
  Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
  di Laura Zagatti
  Via Matteotti, 36/B
- **CERVIA (Ravenna)**
  Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
  Corso Mazzini, 36
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  Via C. Ricci, 50
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Libreria CATALDI
  Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria G.B. MONETA
  di Schiavi Mario
  Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Ditta I.C.A.
  Piazza Gallina, 3
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria F.lli VERONI
  di Veroni Aldo e C.
  Via Robbioni, 5

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  Libreria SEMPRUCCI
  Corso XI Settembre, 6
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Risorgimento, 33

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Ditta I.C.A.
  Via De Rolandis
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  GALLERIA DEL LIBRO
  Corso Garibaldi, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI**
  Ditta I.C.A.
  Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
  Libreria Franco Milella
  Viale della Repubblica, 16/B
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria O.S.P.E.
  Piazza Cairoli, isol. 221
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria DANTE
  Piazza Libertà
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria GALLI
  Via Manzoni, 30

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via Fillungo, 43
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  Libreria VORTUS
  Galleria L. Da Vinci, 27
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **BELLUNO**
  Libreria BENETTA
  Piazza dei Martiri, 37
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221